



Ordinanza sull'energia nucleare (OENu)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 10 dicembre 2004¹ sull'energia nucleare è modificata come segue:

Art. 54a Eccezioni all'obbligo di condizionamento

Non devono essere condizionate le scorie radioattive per le quali è prevedibile che:

- a. possano essere immesse nell'ambiente conformemente agli articoli 111–116 ORaP²;
- b. possano essere destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all'articolo 117 ORaP;
- c. c. soddisfino i presupposti per un'esenzione conformemente all'articolo 106 ORaP.

Art. 55 cpv. 2

Abrogato

Art. 55a Eccezioni all'obbligo della licenza

La manipolazione di scorie radioattive immesse nell'ambiente è esentata dall'obbligo della licenza di cui all'articolo 34 capoverso 1 LENU³:

- a. che sono immesse nell'ambiente conformemente agli articoli 111– 116 ORaP⁴; o
- b. che sono destinate allo stoccaggio per il decadimento radioattivo conformemente all'articolo 117 ORaP.

¹ RS 732.11
² RS 814.501
³ RS 732.1
⁴ RS 814.501

II

L'ordinanza del 26 aprile 2017⁵ sulla radioprotezione è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 2 lett. e

² All'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN) compete il rilascio delle licenze per:

- e. l'immissione nell'ambiente di scorie radioattive provenienti da impianti nucleari e tutti i trasporti a essa connessi;

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

⁵ RS 814.501